



COMUNE DI PETRIOLO
(Provincia di Macerata)

DECRETO SINDACALE

N. 8 DEL 18-09-2017

**Oggetto: SISMA 2016. OCDPC N. 394/2016. REALIZZAZIONE DELLE
SOLUZIONI ABITATIVE D'EMERGENZA (S.A.E.) NEL COMUNE DI
PETRIOLO - DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
D'URGENZA - AREA SITA NELLA PARTE TERMINALE DI VIA
MADRE TERESA DI CALCUTTA**

PREMESSO:

- che il territorio del Comune di Petriolo è stato interessato da eventi sismici di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico di cui sopra che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- che con successive delibere del Consiglio dei Ministri sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 è stato prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i.;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 15 maggio 2012, n° 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale Marche 11 dicembre 2001, n° 32 "Sistema regionale di protezione civile";

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", con particolare riguardo agli artt. 17 e 163;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Marche del 29 agosto 2016 n. 1012, recante "Prime misure organizzative per la gestione degli interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'evento sismico del 24.08.2016";

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 del 26/08/2016, pubblicata sulla G.U. n° 201 del 29.08.2016, avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale Marche del 13 ottobre 2016, n. 1225, avente ad oggetto: "Art. 1, Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016. Individuazione delle strutture organizzative e attribuzione di specifici compiti connessi con la realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti all'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 50 e 54;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 risultano nuclei familiari privi di abitazione principale e che devono ottenere un alloggio temporaneo a seguito dei crolli e delle distruzioni di edifici pubblici e privati, causati dagli eventi sismici di cui trattasi;

RICHIAMATI:

- *l'Ordinanza del CDPC n° 388 del 26/08/2016, pubblicata sulla G.U. n° 201 del 29.08.2016, avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", è stato autorizzato il Capo del Dipartimento della protezione civile ad operare, con la dovuta tempestività, impiegando i dispositivi in essa contenuti ed avvalendosi delle misure emergenziali già adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, e consentendogli, altresì, di derogare alle normative di riferimento per le occupazioni di pubblica utilità di cui al D.P. R. 8 giugno 2001, n° 327 e s.m.i. (art. 5);*
- *L'art. 1 della ordinanza sopra citata che al comma 1 così testualmente riporta: "Per le motivazioni di cui in premessa, il Capo del Dipartimento della Protezione civile assicura*

il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile medesimo e, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall'evento sismico, nonché delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, secondo il modello operativo indicato al successivo articolo 2";

- *l'Ordinanza del CDPC n° 394 del 19/09/2016, pubblicata sulla G.U. n° 222 del 22/09/2016, che all'art. 1 testualmente recita:*

- 1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016. A tal fine, le stesse Regioni provvedono all'esecuzione delle attività connesse e delle opere di urbanizzazione funzionali ad esse strutture, coordinate e monitorate dallo stesso Capo del Dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel quadro del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 388/2016.*
- 2. I Comuni interessati provvedono alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni considerando i soli edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", questi ultimi qualora non di rapida soluzione. Su tali basi, i suddetti Comuni provvedono all'elaborazione delle proposte di individuazione delle aree utilizzabili, anche tenendo conto delle esigenze di natura non abitativa di cui all'articolo 2 della presente ordinanza. L'individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E. è definita dalla Regione d'intesa con il Comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità svolte dalle medesime Regioni, nell'ambito del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari.*

e che all'articolo 3, comma 5 testualmente recita:

- *"Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016, dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 389/2016, dall'articolo 1, dell'ordinanza n. 391/2016, dall'articolo 6 dell'ordinanza n. 392/2016, dall'articolo 5 della presente ordinanza, oltre che in deroga alle seguenti ulteriori norme:*
- *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titoli II e III, Titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti.*
- *legge Regione Umbria del 21 gennaio 2015, n. 1 articoli 89, 90, 212 comma 1, lett. d), nonché la disciplina dei titoli abilitati.*
- *legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34*
- *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 152;*
- *legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;*

- regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7, 17 e corrispondenti norme regionali legislative e regolamentari;
 - legge 21 novembre 2000, n. 353, articolo 10, comma 1;
 - regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articolo 96, lett. f);
 - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 16, 17, 22, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;
 - decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;
 - legge Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.”
- *l'Ordinanza del CDPC n° 408 in data 15/11/2016, avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", ed in particolare l'art. 1 - (Accoglienza della popolazione con il ricorso a strutture e moduli abitativi provvisori - container);*

TENUTO CONTO che i moduli abitativi, realizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 2009, n. 77 e s.m.i., non comportano una alterazione permanente dello stato dei luoghi né arrecano pregiudizio ai valori paesaggistici, in ragione della loro destinazione ad uso transitorio e della rimovibilità degli stessi al cessare delle esigenze emergenziali;

ACCERTATO che il Comune non possiede aree idonee per l'allestimento di moduli S.A.E.;

ACCETTATO, pertanto, che sussiste la grave e urgente necessità pubblica di acquisire la disponibilità di aree da adibire all'installazione e insediamento delle "Strutture Abitative di Emergenza" (S.A.E.) ad uso della popolazione rimasta priva di abitazione principale, sino alla ricostruzione degli edifici distrutti o dichiarati inagibili;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di metodologie e procedure ordinarie;

VISTO l'art. 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

CONSIDERATO che le suddette S.A.E. si configurano, in sintesi, quali strutture abitative in cui alloggiare, senza soluzione di continuità ed in sicurezza, quei nuclei abitativi dei residenti nelle abitazioni danneggiate dal sisma con esito d'inagibilità, per tutto il tempo necessario alla riparazione dei danni;

RITENUTO, per la scelta dell'area in cui insediare le S.A.E., di dare priorità alle aree classificate edificabili nel vigente P.R.G.;

VISTO, in particolare, l'art. 6 (Occupazioni d'urgenza) dell'Ordinanza n° 388 del 26/08/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiamata all'art. 1 dell'Ordinanza n. 408/2016, che testualmente recita:

1. *Per le attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza, i sindaci possono provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni;*

CONSIDERATO che:

- questo Ente ha proceduto alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni comunicando gli esiti alla Regione Marche con nota del 15/03/2017 prot. 1980;

- in tale nota inviata alla Regione Marche sono state inoltre individuate alcune aree potenzialmente ammissibili alla sistemazione delle SAE e cioè l'area di Via Papa Giovanni XXIII, l'area di Via Sandro Pertini, l'area di Via Castelletta /C.Ciccarelli, l'area di Via dell'Artigianato e l'area di Via dell'Artigianato/zona Prot. Civile;
- la Regione Marche, con nota n. 250338 del 24/03/2017 acquisita al nostro prot. n. 2164 del 28/03/2017, indicava l'idoneità per l'area di Via Papa Giovanni XXIII;
- i proprietari dell'area di Via Papa Giovanni XXIII con nota pervenuta il 14/04/2017 al prot. n. 2610 manifestavano la loro contrarietà a tale occupazione;
- questo ente, con successiva nota n. 2718 del 20/04/2017, inviava quindi una nuova richiesta per verificare l'idoneità dell'area di Via Sandro Pertini in quanto solo i proprietari di questa area manifestavano il loro parere favorevole (nota acquisita a prot.n. 2611 del 14/04/2017);
- la Regione Marche con nota n. 386606 del 29/04/2017, acquisita in pari data al ns. prot. 2786, comunicava la non idoneità dell'area in Via Sandro Pertini e proponeva di considerare una porzione di terreno di circa 2500/3000 mq tra le Vie Papa Giovanni XXIII, Don Luigi Sturzo e Pio IX;
- in merito a quest'ultima indicazione il Comune di Petriolo informava delle difficoltà correlate all'utilizzo di tale area per il posizionamento delle SAE, difficoltà sostanzialmente consistenti in una eccessiva pendenza della stessa (in parte anche superiore al 30 %) e nella presenza di una frana attiva, riportata anche nel vigente PAI ove l'area è classificata come "P2", per cui di conseguenza chiedeva di riconsiderare l'area di via Pertini;
- la Regione Marche effettuava quindi un sopralluogo in data 15/05/2017 e con nota n. 444953 del 16/05/2017 ribadiva la non idoneità di Via Sandro Pertini e contestualmente esprimeva una valutazione positiva per l'area sita nella parte terminale di Via Madre Teresa di Calcutta. Per quest'ultima area l'ente regionale valutava insufficiente la viabilità esistente e indicava la possibilità di un nuovo collegamento viario costituito da un tratto di strada parallelo a via Madre Teresa di Calcutta;
- questo Comune inviava alla Regione Marche la nota prot. n. 3145 del 20/05/2017 con la quale si conveniva in via preventiva su tale scelta, comunicando altresì la necessità di n. 8 moduli SAE;
- la Regione Marche, con nota prot. 485978 del 25/05/2017 acquisita a ns. prot. 3227 del 25/05/2017, riconfermava l'idoneità dell'area in Via Madre Teresa di Calcutta, indicando la necessità di realizzare una nuova strada di accesso di 6 mt di larghezza e 200 mt di lunghezza parallela a Via Madre Teresa di Calcutta;
- la Regione Marche, con successiva nota prot. n° 0677298 del 10/07/2017, nel sollecitare il Comune alla individuazione dell'area, in merito alle opere di urbanizzazione correlate all'area di M. Teresa di Calcutta esprimeva parere favorevole alla realizzazione di una rotatoria con rampa di accesso per l'ingresso dalla sottostante SP n° 19;
- questo Ente ha nel frattempo provveduto a contattare i proprietari di entrambe le aree, acquisendo i seguenti assensi:
 - per l'area di Via M. Teresa di Calcutta tra il 09/07/2017 ed il 20/07/2017 sono pervenuti gli atti informali di assenso preventivo da parte dei proprietari;
 - per l'area di C.da Castelletta una parte dei proprietari depositavano un atto di assenso preliminare relativo alla cessione dell'intera area edificabile di loro proprietà;
- sulla scorta di tale documentazione questo Ente assumeva la delibera di Giunta Municipale n. 62 del 12/07/2017, nella quale in particolare si stabiliva:
 1. *DI INDIVIDUARE, per la collocazione ed insediamento delle S.A.E. prioritariamente l'area ubicata in C.da Castelletta (di cui all'Allegato n° 1a-1b-1c) e meglio*

specificata nelle premesse del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed, in subordine, l'area ubicata in Via M. Teresa di Calcutta (di cui all'Allegato n° 2a-2b), qualora la Regione Marche sollevi motivi ostativi alla prima opzione;

omissis

6. *DI DARE ATTO che la necessità aggiornata dei moduli abitativi è la seguente:*

- N. 2 moduli da 40 mq (per nuclei fino a 2 componenti);*
- N. 1 moduli da 60 mq (per nuclei fino a 4 componenti);*
- N. 5 moduli da 80 mq (per nuclei superiori a 4 componenti);*

omissis

- questo Comune con nota prot. n. 4067 del 13/07/2017 trasmetteva tale determinazione alla Regione Marche, confermando la priorità assegnata all'area di C.da Castelletta;
- con successiva nota prot. n. 4586 del 08/08/2017 ed a completamento delle decisioni assunte e comunicate con la precedente nota n° 4067, questo Ente inviava alla Regione una Relazione dell'Area Tecnica con la quale si fornivano chiarimenti ed approfondimenti riguardanti le opere di urbanizzazione correlate alle aree individuate per l'insediamento delle Strutture Abitative di Emergenza;
- questo Comune con nota prot. n. 4948 del 04/09/2017 informava la Regione Marche di un aggiornamento sulla quantificazione del fabbisogno di Strutture Abitative Provvisorie (S.A.E.) fissando in 10 il numero dei moduli abitativi necessari;
- sulla scorta delle comunicazioni ricevute la Regione Marche con nota pervenuta il 14/09/2017 comunicava l'idoneità anche dell'area denominata "C.da Castelletta" con la prescrizione "*di eseguire opportune opere di regimazione delle acque superficiali*";

PRESO ATTO pertanto che alla data del 14/09/2017 il Comune di Petriolo si è trovato nella situazione di aver individuato 2 aree distinte ("C.da Castelletta" e "Via M. Teresa di Calcutta") entrambe dichiarate idonee dalla Regione Marche ed entrambe con necessità di completamento delle opere di urbanizzazione;

RICORDATO che questo Ente, riconfermando le priorità già manifestate nella scelta delle aree ed al fine di pervenire ad una azione concordata con la proprietà e ridurre quanto più possibile il rischio di contenziosi, ha provveduto ad intraprendere gli opportuni contatti con i proprietari delle stesse;

PRESO ATTO che, sulla scorta di tali contatti, una parte dei proprietari dell'area di "C.da Castelletta", comunicavano telefonicamente, attraverso un loro rappresentante, che, nella eventualità di una procedura di occupazione di una sola porzione dell'area di loro proprietà senza pervenire alla acquisizione dell'intera proprietà interessata, avrebbero subito un grave danno e conseguentemente avrebbero attivato gli strumenti giuridico-legali in loro possesso per tutelare i loro legittimi interessi;

CONSIDERATO che non risulta possibile aderire alle richieste formulate dai sopraccitati proprietari per la impossibilità di giustificare l'occupazione della suddetta area di proprietà nella sua interezza;

RILEVATO inoltre che con nota pervenuta in data 12/09/2017 al prot. n° 5071, i sopraccitati proprietari (in quota-parte) dell'area di "C.da Castelletta", attraverso un loro rappresentante, segnalavano la presenza in tale area di diverse pregiatissime essenze di Olivo, di grande vetustà, valore botanico, genetico e conseguentemente economico, evidenziando la assoluta e prioritaria necessità di salvaguardare tale patrimonio vegetale mediante espianto e conservazione in altro luogo idoneo;

VALUTATA di conseguenza antieconomica e comunque molto dispendiosa in termini temporali e di risorse economiche una eventuale attuazione dell'area di C.da Castelletta;

RITENUTO sulla scorta di quanto esposto di procedere all'utilizzo dell'area denominata "Via Madre Teresa di Calcutta" per l'allestimento dei moduli abitativi SAE;

DATO ATTO che l'area suddetta è meglio identificata nel piano particellare allegato e che è parte integrante del presente provvedimento assieme ad una planimetria esplicativa delle aree da occupare per la realizzazione delle "Strutture Abitative di emergenza" (S.A.E.) per una superficie di circa mq 3.490;

DATO ATTO che, per l'urgente necessità di programmare le attività edificatorie finalizzate alla realizzazione delle strutture abitative emergenziali, si ritiene necessario procedere all'occupazione temporanea d'urgenza dell'area sita nella parte terminale di via Madre Teresa di Calcutta come meglio individuata negli elaborati tecnici allegati alla presente, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 e successive modificazioni, nonché in deroga al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e agli strumenti urbanistici vigenti;

DATO ATTO che non è possibile indugiare oltre, stante l'urgente necessità di programmare le attività edificatorie per la realizzazione di idonei spazi adibiti alle strutture abitative emergenziali che si ritengono di urgente interesse pubblico;

DECRETA

per le ragioni sopra esposte, con effetto immediato, l'occupazione temporanea d'urgenza dell'area sita nella parte terminale di via Madre Teresa di Calcutta come individuata negli elaborati tecnici allegati alla presente, per il periodo necessario al venir meno dello stato di necessità, per l'allestimento delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) e delle necessarie opere di adeguamento e urbanizzazione;

STABILISCE

che tale area, ove non si dovesse procedere all'acquisto, verrà riconsegnata ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua occupazione, al venir meno dello stato di necessità;

DISPONE

di dare esecuzione al presente atto mediante redazione dello stato di consistenza dell'area contestualmente al verbale di immissione in possesso;

DISPONE INOLTRE

Per gli uffici, ognuno per la propria competenza,

- che copia del presente Decreto venga pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente;
- che copia del presente Decreto sia notificata a norma di legge ai proprietari/titolari di diritti reali dell'area di che trattasi;
- che copia del presente Decreto sia trasmessa a:
 - Prefettura di Macerata;
 - Regione Marche
 - Comando Stazione Carabinieri di Mogliano;
 - Polizia Municipale;
 - Centro Coordinamento Regionale (CCR);
 - Struttura di Missione (ex-DICOMAC);

INCARICA

- L'Ufficio Sisma, nella persona dell'ing. Romualdo MATTIONI, di redigere, alla presenza di almeno due testimoni, lo stato di consistenza dell'area contestualmente al verbale di immissione in possesso;
- l'Ufficio Segreteria di pubblicare e di trasmettere il presente Decreto agli uffici comunali, per quanto di competenza, nonché agli Enti summenzionati;
- l'Ufficio di Polizia Municipale di notificare ai proprietari/titolari di diritti reali dell'area di che trattasi, anche mediante la consultazione e le risultanze degli atti catastali;

INDIVIDUA

quale Responsabile del Procedimento il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Ing. Nazareno SAGRETTI, telefono 0733.550601, e-mail: lavoripubblici@comune.petriolo.mc.it;

AVVERTE

È possibile prendere visione della documentazione inerente al presente procedimento presso la sede municipale provvisoria di via Regina Margherita n. 43, il mercoledì e il sabato dalle ore 10,30 alle ore 13,00.

Con successivi atti si provvederà alla determinazione dell'indennità di occupazione temporanea spettante, alla comunicazione e alla liquidazione della stessa ai proprietari o titolari di diritti reali;

Contro il presente atto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Marche, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento o della piena conoscenza del presente provvedimento.

In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Letto e sottoscritto a norma di legge.


IL SINDACO
LUCIANI ING. DOMENICO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18/09/17 al 03/10/17
Li

18 SET, 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA



ALLEGATO 1 - DECRETO SINDACALE n.8 DEL 18/09/2017

Occupazione d'urgenza per realizzazione strutture abitative di emergenza (S.A.E.) nel Comune di PETRIOLO (MC)							
Identificazione catastale area da occupare							
N°	Fg	P.IIa	Sub	Qualità	Sup. Totale (m ²)	Sup. da occupare (m ²)	Proprietà
1	5	554		Seminativo	46.185	2.870	Ercoli Gianni; Ercoli Marino; Torresetti Ada; Torresetti Giuseppina; Torresetti Rita; Torresetti Rosa Pia;
2	5	25	7	Area urbana	900	620	Torresetti Ada; Torresetti Giuseppina; Torresetti Maria; Torresetti Rita; Torresetti Rosa Pia;
Totale						3.490	

Petriolo, li 18 settembre 2017



Il Sindaco
Ing. Domenico Luciani

COMUNE DI PETRIOLO

PLANIMETRIA CATASTALE CON EVIDENZIATA L'AREA OGGETTO DI OCCUPAZIONE

SCALA 1:1000



Superficie complessiva da occupare: mq 3.490circa
 Foglio 5 Part 554: mq 2.870
 Foglio 5 Part 25 sub 7: mq 620